



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Accordo contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502**tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e l'erogatore privato accreditato Lifebrain Veneto srl per
funzioni esercitate in regime ambulatoriale**

Premesso:

- che con DGRV n. 1201 del 14 agosto 2019 è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale alla società Fleming srl per la funzione di laboratorio analisi esercitata in regime ambulatoriale;
- che con DGRV n. 84 del 27 gennaio 2020, a seguito della fusione per incorporazione e successiva variazione di denominazione della Società Fleming srl nella Società Lifebrain Veneto srl, è stata aggiornata la titolarità dell'accreditamento nella funzione di medicina di laboratorio;
- che Lifebrain Veneto srl in data 28/03/2023 ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le suddette prestazioni e funzioni e che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22/02, nel testo introdotto dall'art. 12 della L.R. 1/20, comma 3, *“la richiesta di rinnovo dell'accreditamento deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del rilascio del provvedimento l'efficacia dell'accreditamento è prorogata”*;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'azienda ULSS n. 1 ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Azienda.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito “azienda”) con sede legale in Belluno, via Feltre, n. 57 Codice Fiscale e Partita Iva: 00300650256 rappresentata dal Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale dr. Gianluca Romano delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 27/04/2023.



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

[DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE](#)

e

la società Lifebrain Veneto srl (di seguito “erogatore”), con sede operativa a Belluno in via Caffi 132, Codice Fiscale 01462770288 e Partita Iva 14996171006, nella persona del dott. Stefano Massaro, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

L'erogatore si impegna, inoltre, ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 3 del 12/01/2023 all'osservanza della vigente regolamentazione in materia di controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto ed, in particolare, nel dovere di:

- predisporre il piano dei controlli interni annualmente e secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
- caricare il piano dei controlli interni nel portale regionale;
- effettuare i controlli interni e caricare il report dei controlli nel portale regionale secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
- caricare i verbali dei controlli interni nel portale regionale.

La mancata osservanza di quanto sopra può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda Zero potrà provvedere al pagamento del debito, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, secondo linee guida che verranno emanate dalla stessa.



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive deve essere attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'azienda competente territorialmente. L'azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'azienda.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Belluno, _____

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

*Il Direttore della Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gianluca Romano*

Per l'erogatore Lifebrain Veneto s.r.l.

*Il Legale Rappresentante
Dott. Stefano Massaro*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto ed approvato specificatamente l'art. 5 del presente accordo.

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

*Il Direttore della Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gianluca Romano*

Per l'erogatore Lifebrain Veneto s.r.l.

*Il Legale Rappresentante
Dott. Stefano Massaro*



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Allegato 1 all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO

**TRA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO LIFE BRAIN VENETO SRL
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 373 DEL 27/04/2023
RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2023 AL 31.12.2023**

VOLUME ANNO: 2023

Medicina di Laboratorio	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro (media)	Numero prestazioni	Euro
Residenti in Veneto		Medicina di laboratorio		22.000	85.500,00
Non Residenti in Veneto		Medicina di laboratorio		450	1.684,80

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra azienda e soggetto erogatore per l'anno 2023 secondo il presente Accordo Contrattuale.

Alle prestazioni erogate si applicano le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigenti alla data di erogazione della prestazione.

L'Azienda Ulss si riserva di effettuare eventuali controlli di natura amministrativa e/o sanitaria.

Belluno,

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti
Il Direttore della Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gianluca Romano

Per l'erogatore Lifebrain Veneto s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott. Stefano Massaro